

Codice A1715A

D.D. 17 luglio 2026, n. 719

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria AATV "LANDIONA". Rigetto dell'istanza di istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo (tipo 3 - art. 14 L.R. 5/2018).



ATTO DD 719/A1715A/2026

DEL 17/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria AATV "LANDIONA". Rigetto dell'istanza di istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo (tipo 3 – art. 14 L.R. 5/2018)

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta Regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

la Determinazione Dirigenziale n. 588 del 09.07.2021 con la quale si è:

- rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Landiona" di complessivi ettari 793.89.77 ubicata nei comuni di Landiona (NO), Vicolungo (NO), Recetto (NO) e Sillavengo

(NO), in favore dell'Azienda Agricola delle Sorgenti S.a.S. di Giampietri Giulio & C, in persona del legale rappresentante Sig. Giulio GIAMPIETRI fino al 31.01.2030,

- rinnovate altresì e con la stessa durata, le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ettari 47.01.53 e di ettari 15.43.10 fino al 31.01.2030;

la Determinazione Dirigenziale n. 0548 del 28.06.2023 con la quale si è:

- rettificata la superficie dell' A.A.T.V. LANDIONA da ettari 793,8977 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 588 del 09.07.2021 a ettari 943,2969 di cui ettari 852,4510 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- rettificata altresì la superficie delle due zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione come segue:

- ZAC 1 da ettari 47,0153 a ettari 54,2268;

- ZAC 2 da ettari 15,4310 a ettari 14,6280;

l'istanza Protocollo n. SIAP-00077401 del 17.04.2026, con la quale la Società concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria LANDIONA "Azienda Agricola delle Sorgenti S.A.S. di Giampietri Giulio & C.", ha richiesto l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo (tipo 3 – art. 14 L.R. 5/2018);

il sopralluogo ispettivo del 26/05/2026, nel corso del quale è stato evidenziato dal funzionari verbalizzanti la necessità di regolarizzare il pagamento relativo alla tassa di concessione anno 2026.

Richiamata la nota Protocollo n. SIAP-00183773 del 03/07/2026 con la quale il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura comunicava al Concessionario il preavviso di rigetto dell'istanza per l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, per mancanza del pagamento relativo alla tassa di concessione regionale - anno 2026.

Constatato che, alla scadenza del termine, il Concessionario non ha fatto pervenire documentazione attestante il pagamento della tassa di concessione regionale per l'anno 2026.

Considerato che:

- il pagamento della tassa di concessione regionale è un obbligo giuridico in capo al Concessionario ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 5/2018, della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i e dell'atto di Concessione;

- a norma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate".

Visto il verbale istruttorio relativo all'istanza, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

Ritenuto, pertanto di rigettare l'istanza di istituzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo (tipo 3 – art. 14 L.R. 5/2018);

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie - AFV e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 264 dell'allegato A della DGR 5-2348/2026/XII del 16 marzo 2026 avente titolo "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.", che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR 5-2348/2026/XII del 16 marzo 2026 ;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- " la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- " gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- " il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" e s.m.i.;

- " Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- " la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di rigettare l'istanza di istituzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo (tipo 3 – art. 14 L.R. 5/2018);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara, all' ATC NO2, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto